

## Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 22 novembre 2010, n. 17

Titolo: Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale"

Pubblicazione: ([B.U. 25 novembre 2010, n. 104](#))

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SANITA'](#)

Materia: [Disposizioni generali](#)

## Sommario

[Art. 1 \(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 2 \(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 3 \(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 4 \(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 5 \(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 6 \(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 7 \(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 8 \(Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica\)](#)

[Art. 9 \(Inserimento del Capo II bis nella l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 10 \(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 11 \(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 12 \(Modifica all'articolo 13 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 13 \(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 14 \(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 15 \(Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 16 \(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 17 \(Modifica all'articolo 23 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 18 \(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 26/1996\)](#)

[Art. 19 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

[Art. 20 \(Norme transitorie e finali\)](#)

[Art. 21 \(Abrogazioni\)](#)

### Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 13/2003)

1. ....
2. ....
3. ....

#### Nota relativa all'articolo 1

*Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'[art. 1, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

*Il comma 2 modifica il [comma 1 dell'art. 1, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

*Il comma 3 abroga il [comma 3 dell'art. 1, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

### Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2003)

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

#### Nota relativa all'articolo 2

*Il comma 1 sostituisce la rubrica dell'[art. 2, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

*Il comma 2 sostituisce il [comma 1 dell'art. 2, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

*Il comma 3 aggiunge il comma 1 bis all'[art. 2, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

*Il comma 4 sostituisce il [comma 2 dell'art. 2, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

*Il comma 5 sostituisce il [comma 3 dell'art. 2, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

*Il comma 6 sostituisce il [comma 6 dell'art. 2, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

*Il comma 7 aggiunge il comma 6 bis all'[art. 2, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).*

**Art. 3**

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 13/2003)

1. ....

**Nota relativa all'articolo 3***Sostituisce l'art. 3, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.***Art. 4**

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 13/2003)

1. ....

**Nota relativa all'articolo 4***Aggiunge l'art. 3 bis alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13.***Art. 5**

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 13/2003)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

**Nota relativa all'articolo 5***Il comma 1 sostituisce il [comma 1 dell'art. 4, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 2 sostituisce il [comma 4 dell'art. 4, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 3 modifica il [comma 6 dell'art. 4, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 4 sostituisce il [comma 7 dell'art. 4, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 5 sostituisce il [comma 8 dell'art. 4, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).***Art. 6**

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 13/2003)

1. ....

2. ....

**Nota relativa all'articolo 6***Il comma 1 modifica il [comma 1 dell'art. 5, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 2 sostituisce il [comma 2 dell'art. 5, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).***Art. 7**

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 13/2003)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

**Nota relativa all'articolo 7***Il comma 1 modifica il [comma 1 dell'art. 8, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 2 sostituisce il [comma 2 dell'art. 8, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 3 modifica il [comma 3 dell'art. 8, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 4 sostituisce il [comma 4 dell'art. 8, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 5 aggiunge i commi 4 bis e 4 ter all'[art. 8, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 6 sostituisce il [comma 5 dell'art. 8, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).**Il comma 7 aggiunge il comma 5 bis all'[art. 8, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).***Art. 8**

(Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

2. La Consulta è composta da un rappresentante regionale dei collegi e delle associazioni professionali per ognuna delle ventidue professioni

sanitarie riconosciute dal Sistema sanitario nazionale e costituita secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

3. La Consulta fornisce parere obbligatorio agli organi regionali competenti sugli atti relativi alle professioni di cui al presente articolo.

4. I pareri sono espressi nel termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine gli atti possono essere adottati prescindendo dal parere medesimo.

5. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa possono richiedere alla Consulta pareri su atti diversi da quelli indicati al comma 3.

#### Art. 9

(Inserimento del Capo II bis nella l.r. 13/2003)

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 9

Aggiunge il Capo II bis alla [l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 10

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2003)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

7. ....

#### Nota relativa all'articolo 10

Il comma 1 modifica l'alinea del [comma 1 dell'art. 9, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 2 modifica la [lett. a\) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 3 modifica la [lett. c\) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 4 abroga le lett. b) e h) del [comma 1 dell'art. 9, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 5 sostituisce la [lett. f\) del comma 1 dell'art. 9, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 6 sostituisce il [comma 2 dell'art. 9, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 7 aggiunge il comma 2 bis all'[art. 9, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 11

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

#### Nota relativa all'articolo 11

Il comma 1 modifica l'alinea del [comma 1 dell'art. 10, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 2 abroga le lett. a), h) e m) del [comma 1 dell'art. 10, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 3 sostituisce la lett. l) de [comma 1 dell'art. 10, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 4 abroga il [comma 2 dell'art. 10, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 5 sostituisce il [comma 3 dell'art. 10, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 6 modifica il [comma 4 dell'art. 10, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 12

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 13/2003)

1. ....

2. ....

#### Nota relativa all'articolo 12

Il comma 1 sostituisce il [comma 1 dell'art. 13, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'[art. 13, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 13/2003)

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 13

Sostituisce l'[art. 19, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 14

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 13/2003)

1. ....
2. ....

#### Nota relativa all'articolo 14

Il comma 1 sostituisce la [lett. c\) del comma 1 dell'art. 20, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).  
Il comma 2 abroga la [lett. c bis\) del comma 1 dell'art. 20, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 15

(Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 13/2003)

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 15

Aggiunge l'art. 20 bis alla [l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 16

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 13/2003)

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 16

Abroga le lett. c), g) ed h) del [comma 2 dell'art. 21, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 17

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 13/2003)

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 17

Modifica il [comma 1 dell'art. 23, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

#### Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 26/1996)

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 18

Sostituisce l'[art. 4, l.r. 17 luglio 1996, n. 26](#).

#### Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo delle risorse del fondo sanitario regionale.

**1 bis.** Nei casi di progetti o programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea, l'ARS può ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibili di personale per lo svolgimento delle relative attività, su proposta del direttore che adotta i relativi atti e previo parere del comitato di direzione di cui all'[articolo 8 della l.r. 20/2001](#). In tal caso le relative spese non sono computabili ai fini della determinazione del costo del personale della medesima Agenzia.

#### Nota relativa all'articolo 19

Così modificato dall'[art. 29, l.r. 1 agosto 2011, n. 17](#).

#### Art. 20

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

- a) alla costituzione del dipartimento per la salute e per i servizi sociali e ne definisce l'organizzazione interna;
  - b) alla riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui all'[articolo 4 della l.r. 26/1996](#), come sostituito dall'articolo 18 della presente legge.
2. (Abrogato)

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'ASUR nomina i coordinatori di area vasta.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridefinisce gli ambiti territoriali sociali sulla base di quanto disposto dai commi 2 e 2 bis dell'[articolo 9 della l.r. 13/2003](#), come modificato dall'articolo 10 della presente legge.
5. In fase di prima applicazione della presente legge è fatta salva l'individuazione delle aree vaste di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 511.
6. Le spese per il personale dell'ARS continuano a fare carico sul Fondo sanitario regionale. Si applicano all'ARS le disposizioni concernenti le limitazioni di spesa previste per gli enti del servizio sanitario regionale.
7. Nella [l.r. 13/2003](#) ovunque ricorre l'espressione "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi", questa viene sostituita dall'espressione "Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi".

#### Nota relativa all'articolo 20

---

*Così modificato dall'[art. 18, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45](#).*

#### Art. 21 (Abrogazioni)

1. ....

#### Nota relativa all'articolo 21

---

*Il comma 1 abroga i commi 2 e 3 dell'art. 2 e la [lett. g\) del comma 2 dell'art. 28, l.r. 17 luglio 1996, n. 26](#); (...); l'[art. 18, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#), e il [comma 4 dell'art. 28, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37](#).*

*Così modificato dall'[art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18](#).*

*Ai sensi del [comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18](#) sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.*